

AVVOCATURA DELLO STATO

Via degli Uffici n. 12 – 06123 Perugia Tel. 075/5447911 – FAX 0755736656
Email: perugia@avvocaturastato.it; PEC perugia@mailcert.avvocaturastato.it

DAVANTI L'ON TRIBUNALE CIVILE di TERNI

Magistratura del lavoro

Memoria di costituzione e difesa

PER

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR (c.f. 80054330586) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (CF 80015910542), presso la cui sede è *ex lege* domiciliato in Perugia via degli Uffici n. 12 (PEC: ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it – FAX 075/5736656)

CONTRO

MATTIONI Claudia

e NEI CONFRONTI di

FRAPICCINI Emanuela

Sommario

Premessa	1
FATTO	1
DIRITTO	2
1. Sui criteri di valutazione individuati dalla Commissione.....	2
2. Infondatezza della pretesa, per l'assenza dei requisiti normativi, per accedere alla liquidazione dell'incentivo.	4
3. Sulla comparazione con gli altri candidati – vincitori della selezione e più nello specifico sulle osservazioni della commissione.	6
CONCLUSIONI.....	7

Premessa

Preliminarmente a ogni difesa vale evidenziare che il ricorso avversario è stato redatto in violazione delle regole tecniche del processo emanate con il d.M. Giustizia 11.08.23 n. 187, che, all'art. 3, individua il limite dimensionale in 80.000 caratteri, nella specie superato di quasi il 50%, contando oltre 115.000 caratteri.

La circostanza, seppure inidonea a configurare vizi di nullità dell'atto, va adeguatamente apprezzata e valutata ai fini dell'art. 96 c.p.c., in termini di abuso dello strumento processuale, *sub specie* della violazione oltreché della norma espressa anche del principio di chiarezza e semplicità degli atti e, in definitiva, del precetto costituzionale del giusto processo.

FATTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio ([all.1](#)) Claudia Mattioni dipendente dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) di Portano ([all.2](#)), con il profilo professionale di primo ricercatore III livello contesta gli esiti della procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 1010 posizioni per complessive di primo ricercatore II livello professionale (art 15, co. 5 CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca

[Torna all'indice](#)

Cont 587/25
RG 294/25
Ud .21.05.25
GDL dott.ssa
Francorsi



AVVOCATURA DELLO STATO

e Sperimentazione 07.04.06) indetta con bando 315.63PR, area 28 ([all.3](#)) e, in particolare il punteggio di 64,79 punti, non utile a conseguire la progressione, collocandosi alla posizione n. 72 della graduatoria di merito pubblicata in data 21.07.24 ([all.4](#)). Dopo aver visionato gli atti concorsuali, con istanza del 02.08.24 (prot. n. 2024-CNR0A00-0278812, [all.5](#)), la Mattioni ha chiesto la revisione in autotutela della graduatoria, lamentando di essere stata sottovalutata dalla commissione di concorso, in relazione all'attività svolta presso l'Ente (sezione II della domanda/*curriculum*) ma anche in relazione alle successive sezioni III e IV, il tutto, a suo dire, senza alcuna motivazione e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati poi risultati vincitori di concorso.

Riscontrata l'istanza negativamente dal CNR (sempre all. 5), è stato introdotto il presente giudizio nei confronti anche della concorrente vincitrice Emanuela Frapiccini, al fine di ottenere l'annullamento della graduatoria, il riconoscimento di un differente e maggiore punteggio in proprio favore e a essere riconosciuta, in definitiva, vincitrice con condanna al pagamento delle differenze retributive, accessori e spese di lite.

Con il presente atto, l'Ente intimato si costituisce in giudizio per rappresentare l'infondatezza della pretesa, sulla base delle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

[Torna all'indice](#)

1. Sui criteri di valutazione individuati dalla Commissione.

Ai punti 2 e 3 del ricorso, la ricorrente ha contestato la valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice con riferimento alle 4 sezioni del *curriculum* (art. 6 del bando), alla valutazione del colloquio ed all'anzianità di servizio.

In particolare:

- **Sezione 1)** Prodotti e Titoli scelti punti ha ottenuto 36/45;
- **Sezione 2)** Contributo e risultati dell'attività ha ottenuto 10/25 punti;
- **Sezione 3)** Prospettive scientifiche e potenziale ha ottenuto punti 2/5;
- **Sezione 4)** Percorso professionale 3/5;
- **Valorizzazione dell'attività professionale** svolta presso il CNR punti 3,79/10;
- **colloquio** 10/10.

In primis, in modo singolare, la ricorrente contesta di aver ottenuto al colloquio orale una votazione elevata, in contrapposizione, a suo dire, con la votazione riportata nel *curriculum* professionale per le sezioni 2, 3 e 4.



AVVOCATURA DELLO STATO

In particolare, oggetto di contestazione è il giudizio "Discreto" -punteggio 10 espresso dalla Commissione con riferimento al n.2 del *curriculum* "*contributo e risultati dell'attività*", ed ai progetti Nazionali, internazionali e regionali dei quali la ricorrente è stata responsabile scientifico per l'istituto IRET (pagine 12-13 del ricorso).

Parimenti, la Mattioni ha contestato l'attribuzione del punteggio di 2 (Discreto) con riferimento all'attività lavorativa da lei svolta e riportata nella sezione 3 "*Prospettive scientifiche e potenziale*", nonché il giudizio "Buono" con l'attribuzione del punteggio di 2 della Commissione sulla sezione 4 "*Percorso professionale*" del *curriculum*.

Ebbene, la ricorrente contesta l'operato del tutto legittimo della Commissione adducendo la mancanza di motivazione e richiamando alla pagina n. 14 del ricorso la giurisprudenza ormai obsoleta del Consiglio di Stato (sez. VI n. 2331/03), in base alla quale

"il mero punteggio numerico non sarebbe sufficiente quale espressione della valutazione relativa a prove concorsuali pubbliche".

Invero, tale orientamento giurisprudenziale citato da controparte è stato ormai superato da quello espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio che, con la decisione n. 7/17, in relazione al punteggio espresso dalle commissioni chiamate a valutare le prove scritte per l'abilitazione all'esame di avvocato ha statuito quanto segue:

"I provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione."

Ancora, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito quanto sopra riportato, sottolineando che la presenza di criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice, in base ai quali attribuire la valutazione numerica, assicura una valutazione quanto più chiara e trasparente anche laddove motivata col solo punteggio. In tal senso si è pronunciato il Tar Lazio Roma, sez. I *quater*, 26.05.21 n. 6244:

"La votazione numerica, attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e





AVVOCATURA DELLO STATO

chiarimenti; ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate.”

Del resto, in questo senso hanno operato i componenti della Commissione di concorso, come chiaramente si evince dal bando di concorso e dalla predisposizione del verbale della riunione tenutasi il 19.02.24 ([all.6](#)), nel quale i commissari hanno predeterminato i criteri di valutazione per le differenti sezioni del *curriculum* (sezioni 1, 2, 3 e 4), per l'attività svolta presso il CNR e per il colloquio orale.

Alla luce di quanto sopra espresso appaiono del tutto suggestive le avverse doglianze tese a screditare l'operato della Commissione di concorso, la quale si è attenuta scrupolosamente alle regole delineate dal bando che regge la procedura concorsuale. Dunque, nessun vizio di eccesso di potere o di manifesta irragionevolezza della valutazione può essere apposto all'operato della Commissione, posto che la stessa si è vincolata a dei criteri predeterminati prima ancora di conoscere i *curricula* dei candidati da esaminare, applicando per tutti i medesimi criteri di valutazione.

2. Infondatezza della pretesa, per l'assenza dei requisiti normativi, per accedere alla liquidazione dell'incentivo.

[Torna all'indice](#)

Le doglianze sul presunto deprezzamento dei Titoli/prodotti della ricorrente anche in comparazione con gli altri vincitori della selezione in contesa, Dottori Baritognolo, Frapiccini e Bernardi sono prive di pregio giuridico.

Invero, la ricorrente trascura come la Commissione di concorso, quale organo collegiale sia dotato di discrezionalità tecnica che le è riservata dalla legge, dovendo comunque operare nei limiti della ragionevolezza, non potendo restituire giudizi non proporzionali, illogici, o condotti con difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. Nel caso in esame tutto ciò non è avvenuto, avendo la Commissione operato nel rispetto dei criteri predeterminati che fungono da parametri di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità del giudizio espresso, i quali sono stati predisposti dalla Commissione ancor prima di avere accesso ai CV dei candidati.

Alla ricorrente è ben noto il principio di discrezionalità tecnica di cui gode la Commissione di concorso a più riprese affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Quest'ultima, investita di questioni speculari a quella in esame, è pervenuta ad affermare quanto segue:

“Nei concorsi universitari, la valutazione dei candidati comporta un'ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice



AVVOCATURA DELLO STATO

amministrativo. Il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l'eventuale profilo di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (ex multis T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 07/05/2021, n. 685, Tar Lazio Roma, Sez.III, sentenza n. 3653/2019)."

Tale principio, è tanto più applicabile anche alle selezioni interne nel passaggio di carriera dei ricercatori, come quella in esame, ove le Commissioni di concorso sono composte da componenti dotati di elevata esperienza nel settore disciplinare o area concorsuale per il quale sono nominati membri della Commissione, ai quali solo spetta in ragione di ciò di formulare un giudizio. In tal senso si è espresso anche il T.A.R. Ancona, n. 634/20, ove chiaramente si afferma che:

"il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l'eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti."

Di tutto ciò la ricorrente era stata resa edotta dall'Ente resistente che, con nota 02.08.24 così riscontrava l'istanza di autotutela:

"in merito alle censure, formulate nella Sua istanza in autotutela, attinenti ad un presunto ed erroneo deprezzamento circa i titoli/prodotti, a Lei riferibili, si chiarisce che, fermo restando i criteri di attribuzione dei punteggi prestabiliti dalla Commissione esaminatrice, le valutazioni, relative al Suo percorso professionale e formativo, rientrano nell'esercizio del potere tecnico/discrezionale dell'Organo collegiale che gode di un margine di apprezzamento. Da ciò consegue che sono inammissibili le censure che riguardino il merito di valutazioni per loro natura opinabili (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2524). Per le ragioni sopra esposte, si comunica che l'istanza in autotutela, come da Lei formulata, non può trovare accoglimento."





AVVOCATURA DELLO STATO

Dalle considerazioni sopra riportate non può che evincersi la legittimità dell'operato della Commissione di concorso che ha operato in conformità alle prerogative che le sono proprie.

3. Sulla comparazione con gli altri candidati – vincitori della selezione e più nello specifico sulle osservazioni della commissione.

[Torna all'indice](#)

Con riferimento ai presunti vizi di eccesso di potere, di disparità di trattamento e di violazione di legge lamentati dalla ricorrente anche in correlazione alle valutazioni dei Dottori Frapiccini, Beritognolo e Bernardi Aruby (schede valutative all. [7](#), [7.1](#). e [7.2](#)) si rimarca la legittimità dell'operato della Commissione di concorso.

Si premette che, come sopra rappresentato, la Commissione è titolare di un'ampia discrezionalità ed il sindacato di legittimità del Giudice presuppone che le valutazioni della Commissione siano inficiate *ictu oculi* da eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della carenza e/o insufficienza della motivazione, cosa che, con riferimento al caso in esame non si è verificata, avendo la Commissione attribuito a ogni concorrente un punteggio sulla base di criteri predefiniti a monte, valevoli di per sé stessi ad esprimere un giudizio. Dunque, non è configurabile alcuna disparità di trattamento, irragionevolezza e/o illegittimità nell'assegnazione del punteggio, posto che la motivazione può estrinsecarsi anche soltanto nell'espressione di un punteggio numerico, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.

Tale principio, è stato riaffermato a più riprese anche con riferimento ai giudizi di comparazione tra più candidati.

Pertanto, è appena il caso di ricordare che la ricorrente lamenta una erronea disparità di trattamento per il solo fatto di non aver descritto nell'ambito del proprio *curriculum* i risultati della propria attività, contrariamente agli altri candidati Beritognolo e Berndardi Aubry, i quali ultimi invece hanno riassunto anche i risultati della propria attività: tale circostanza, riferita dalla ricorrente a pagina 47 del ricorso, appare del tutto inidonea a fondare un giudizio di disparità di trattamento.

Del tutto inconferenti, appaiono poi le argomentazioni relative alla votazione del colloquio orale, al termine del quale la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 10/10, dunque, un punteggio maggiore di quello riportato dagli altri candidati, **a riprova del corretto ed imparziale operato della Commissione concorsuale.** Come già rappresentato, tali argomentazioni sono del tutto inidonee a fondare un giudizio



AVVOCATURA DELLO STATO

di disparità di trattamento ed anzi mettono in risalto l'imparzialità della Commissione esaminatrice.

Con riferimento poi alla disamina sulla comparazione dei giudizi espressi nei confronti degli altri candidati citati nel ricorso è appena il caso di sottolineare che la Commissione di concorso, riunitasi nuovamente a seguito della presentazione del ricorso di controparte, ha confermato il giudizio espresso nei riguardi della ricorrente, precisando di aver svolto il proprio lavoro sulla base delle indicazioni contenute nel bando, **non utilizzando metodi comparativi, bensì un giudizio individuale per ogni candidato**. Peraltro, in seconda istanza la Commissione ha messo in evidenza come, in base a quanto riportato dalla candidata nella sua domanda e dai titoli presentati, non si evince una attività scientifica di eccellenza con esplicita *leadership*; quindi, il giudizio ed il punteggio assegnati sono conseguenti a questa valutazione ([all.08](#), osservazioni commissione)

4. **Delle spese di lite.**

La particolare ed evidente infondatezza del ricorso, unitamente all'esposizione prolissa in spregio al principio di chiarezza e sinteticità degli atti, impongono la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni e di una somma aggiuntiva a termini dell'art. 96 co. 3 c.p.c.

PQM

Si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

[Torna all'indice](#)

"Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso e per l'effetto rigettarlo.

Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi nella misura massima prevista nonché della somma aggiuntiva ex art 96 co. 3 c.p.c., anche in ragione della violazione dei limiti dimensionali dell'atto".

Si allega la documentazione indicata nel presente atto

Ai fini del contributo unificato il sottoscritto difensore dichiara che con il presente atto non è stata proposta domanda riconvenzionale né richiesta di chiamata di terzo in causa né è stato aumentato il valore della controversia.

Perugia, 8 maggio 2025

(avv. St. Ugo ADORNO)

